

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023 , n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

Vigente al : 17-9-2023

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 12

Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, ***((nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere,\)\)](#)*** da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere ***((,))*** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del [decreto](#)

[legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e' autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. **((Agli oneri di cui al primo periodo si provvede))** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli [articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#), il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169](#), anche estraneo alla pubblica amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, e' incrementato complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Art. 12-bis

(((Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia).))

((1. Al [decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sono adottati" sono

inserite le seguenti: ", acquisito il parere del comitato scientifico,";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "nel campo della cinematografia" sono inserite le seguenti: "e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali";

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realta' virtuale, la realta' aumentata, le tecniche e le modalita' di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni";

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "il direttore generale," sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: ", e il direttore generale," sono soppresse;

3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'[articolo 27, comma 3, lettera c\), della legge 14 novembre 2016, n. 220](#)";

4) al comma 4, le parole: ", nonche' i compiti del direttore generale" sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "tre dal Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito";

2) al comma 2:

2.1) la lettera d) e' abrogata;

2.2) alla lettera f), dopo le parole: "su proposta del presidente," sono inserite le seguenti: "sentito il comitato scientifico,";

2.3) alla lettera g), le parole: "sentito il preside" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il comitato scientifico e il preside";

2.4) alla lettera h), le parole: "determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura" e le parole: "le

indennita'" sono sostituite dalle seguenti: "concernente i compensi";

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della cultura ed e' composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive";

2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

"c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2";

3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema";

f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento").